## Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

## Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1j rubrica e cpv. 1 lett. b

Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)

- <sup>1</sup> I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:
  - i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1k;

Art. 1k Salariati assunti per un periodo limitato (art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:

- a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

1 RS 831.441.1

2008-1547 3551

П

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova